

STATUTO
della
FEDERAZIONE ESPERANTISTA ITALIANA
ENTE DI TERZO SETTORE
(Associazione di Promozione Sociale)

Titolo I. DENOMINAZIONE E SCOPO

1. (Finalità)

La Federazione Esperantista Italiana Associazione di Promozione Sociale (FEI APS), associazione senza fine di lucro, fondata in Firenze il 21 marzo 1910 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 28 giugno 1956 n. 1720, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare riunisce ed organizza le persone che, volendo contribuire a facilitare le relazioni interpersonali, la solidarietà e la pacifica convivenza tra i popoli, contro qualsiasi discriminazione, e particolarmente quella linguistica in quanto disconoscimento dell'identità culturale dei popoli, s'impegnano a diffondere l'insegnamento e l'uso della Lingua Internazionale Esperanto quale è definita dal "Fundamento de Esperanto" di Ludovico Lazzaro Zamenhof e dalle decisioni della "Akademio de Esperanto".

La FEI APS riconosce la tutela dei diritti della persona ed il pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti gli associati secondo i principi della democrazia e dell'eguaglianza.

Nell'ambito del quadro normativo italiano, la Federazione Esperantista Italiana Ente di Terzo settore Associazione di Promozione sociale, di seguito indicata come F.E.I. APS, agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'indicazione Associazione di Promozione Sociale e Ente di Terzo settore come dell'acronimo APS e ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'ordinamento interno della FEI APS è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

2. (Modi operativi)

La FEI APS svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare la FEI APS si propone di:

- a) rappresentare il movimento esperantista italiano presso gli enti nazionali e locali, di fronte al pubblico e verso il movimento esperantista mondiale;

- b) promuovere in tutti gli ambienti la conoscenza dell'esperanto, incoraggiandone l'uso e le applicazioni, per dare soluzione al problema linguistico internazionale;
- c) ispirandosi agli ideali dell'esperanto, promuovere iniziative solidaristiche tendenti a favorire una più profonda integrazione culturale tra uomini e popoli di lingue diverse;
- d) promuovere corsi di lingua esperanto anche collaborando con l'Istituto Italiano di Esperanto per un efficace insegnamento;
- e) curare la pubblicazione di opere, sia in italiano sia in esperanto, anche provvedendo alla loro cessione a chiunque ma in prevalenza ai propri associati;
- f) organizzare e coordinare manifestazioni culturali e informative.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La FEI. APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità della La FEI. APS. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti indicati dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

3. (Autonomia)

La FEI APS è un ente culturale autonomo, neutrale rispetto ad ideologie politiche e religiose; può tuttavia prendere accordi, prestando la propria collaborazione, con persone e enti che si propongano fini non incompatibili col presente statuto e in particolare con associazioni esperantiste.

4. (Convenzioni)

Nel rispetto della propria neutralità, la FEI APS può prendere accordi di mutua collaborazione con enti ed istituti di qualsiasi natura, anche internazionali, per il raggiungimento dei propri fini statutari. Nel caso di collaborazione permanente, la relativa delibera è riservata all'Assemblea.

Titolo II. SEDE

5. La sede attuale della FEI APS è a Milano in Via Villoresi 38.

Titolo III. ASSOCIATI

6. (Iscrizione)

Alla FEI APS possono iscriversi persone fisiche o soggetti giuridici senza fini di lucro a condizione che il numero degli Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale già associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Per far parte della FEI APS occorre farne domanda, accettare ed osservare lo statuto, pagare annualmente la quota. L'iscrizione decorre dal primo gennaio dell'anno nel quale è effettuato il versamento della prima quota. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda di ammissione precisandone i motivi. L'interessato può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, all'Assemblea, o Consiglio Nazionale nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, che delibera in modo definitivo. È esclusa la partecipazione alla vita associativa

per una durata inferiore all'anno.

7. (Recesso ed esclusione)

L'associazione alla FEI APS viene meno:

- a) in seguito a recesso che ha effetto immediato dalla data di ricezione della relativa comunicazione;
- b) per morosità contestata;
- c) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo in seguito ad attività contrastante con lo statuto o per motivi che possono screditare il movimento esperantista;
- d) per decesso del socio o per scioglimento dell'associazione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede i casi di morosità contestata (lett. b del presente articolo) e di esclusione dell'associato (lett. c del presente articolo) deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, o al Consiglio Nazionale nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

8. (Quota associativa)

Gli associati versano una quota annua il cui importo è fissato dalla Assemblea.

Le quote degli associati non sono né trasmissibili né restituibili in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio.

I familiari conviventi di un associato, i disabili e i giovani che non compiono il 25° anno entro l'anno di riferimento, versano l'importo corrispondente al cinquanta per cento della quota ordinaria, se l'Assemblea non stabilisce una misura maggiore.

L'associato è garante se versa annualmente un importo non inferiore a dieci quote ordinarie; è sostenitore se versa annualmente un importo corrispondente a tre quote ordinarie.

Il Consiglio Nazionale può nominare associato onorario, con gli stessi diritti di tutti gli associati, chi ha contribuito in modo particolare al conseguimento dei fini della F.E.I. APS

9. (Organizzazione)

Gli associati aderiscono alla F.E.I. APS individualmente o tramite i gruppi da essi costituiti. I gruppi godono di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a:

- a) uniformare i loro statuti e le loro attività alle direttive della F.E.I. APS;
- b) comunicare le loro iniziative agli organi di coordinamento di F.E.I. APS ;
- c) federare tutti gli associati;
- d) trasmettere alla F.E.I. APS, alla fine di ogni anno sociale, una relazione sulla attività svolta;
- e) impegnarsi a devolvere, in caso di scioglimento, il proprio patrimonio netto alla F.E.I. APS.

I gruppi locali che riuniscono almeno dieci iscritti hanno facoltà di trattenere dalle quote indicate nell'articolo precedente una misura percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati giovani costituiscono la “Itala Esperantista Junularo” quale organizzazione giovanile della F.E.I. APS.

10. (Diritti e doveri)

La F.E.I. APS garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea (in presenza, per lettera o per delega) e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività della F.E.I. APS e controllarne l'andamento
- c) di partecipare alle attività promosse dalla F.E.I. APS;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Titolo IV. ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

11. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, insieme alla bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, sono predisposti dal Consiglio Nazionale e devono essere approvati dall'Assemblea, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, entro il mese di aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Nei medesimi termini, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

12. Il Patrimonio della F.E.I. APS, di valore comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 è costituito da: il Fondo di Dotazione vincolato, le pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio; ogni altro bene che pervenga a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio; residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi.

13. Le entrate economiche della F.E.I. APS sono rappresentate: dalle quote degli associati, dai beni provenienti da lasciti e donazioni o acquisiti, da contributi pubblici e privati, da rendite finanziarie e patrimoniali, fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; da entrate derivanti dallo

svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. 117/2017; da corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; da entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; da altre entrate espressamente previste dalla legge; da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

14. La F.E.I. APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Il patrimonio della F.E.I. APS, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo V. ORGANI DELLA F.E.I. APS

15. Gli organi della F.E.I. APS sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge
- g) i delegati regionali.

a) ASSEMBLEA

16. (Funzioni)

L'Assemblea degli associati è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, possibilmente in occasione del Congresso Nazionale, ed inoltre quando se ne presenta la necessità o ne è fatta richiesta nominativa dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli associati.

L'Assemblea delibera in merito a:

- 1) la relazione morale e finanziaria, con lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione dell'anno precedente, presentata dal Consiglio Nazionale;
- 2) il preventivo economico ed il programma di attività;
- 3) le proposte relative all'importo della quota associativa ordinaria;
- 4) l'esclusione di un associato deliberato dal Consiglio Direttivo, in assenza delle condizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- 5) le disposizioni regolamentari interne e dei lavori assembleari;
- 6) la responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- 7) le proposte su altri argomenti concernenti l'attività della F.E.I. APS.

L'Assemblea inoltre elegge i componenti del Consiglio Nazionale, e del Collegio dei Revisori dei Conti o, in sua sostituzione, dell'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente

Statuto.

Sugli eventuali argomenti non inseriti nell'avviso di convocazione il voto dell'Assemblea vale soltanto quale raccomandazione.

L'Assemblea, per deliberare su materie particolari di natura non inderogabile ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo settore, può essere convocata in forma di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

17. (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo, nella convocazione, comunica a tutti gli associati gli argomenti da discutere e, nel caso di rinnovo del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti o, in sua sostituzione, dell'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto, l'elenco dei candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, unitamente all'avviso per la prima e la seconda convocazione indicante il luogo e l'ora. La seconda convocazione non può aver luogo se non trascorsa un'ora dalla prima.

Gli argomenti da discutere sono predisposti dal Consiglio Direttivo. Ad essi sono aggiunte le proposte presentate dal Consiglio Nazionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti, o, in sua sostituzione, dall'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto, ed inoltre quelle formulate da associati, che siano pervenute al Presidente in forma scritta e motivata almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea, purché siano presentate da un ventesimo degli associati o siano controfirmate da due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o, in sua sostituzione, dall'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto.

18. (Diritto di voto)

All'Assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti gli associati che hanno compiuto i sedici anni e che sono iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre mesi. Per i soci che non hanno compiuto i sedici anni il diritto di voto è espresso per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli enti associati partecipano per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato e hanno diritto ad un solo voto.

Chi non può essere presente può delegare un altro associato. Nessun associato può essere portatore di più di tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Gli associati non intervenuti e che non abbiano dato delega possono votare mediante lettera sulla relazione morale e finanziaria e per le elezioni del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto. Essi sono considerati partecipanti alla Assemblea, limitatamente alle delibere predette.

Nel regolamento dei lavori assembleari sono fissate le modalità per la votazione con lettera, per la verifica delle deleghe, per le votazioni in Assemblea e per lo scrutinio.

19. (Deliberazioni)

Gli intervenuti designano il presidente dell'Assemblea e il segretario. Nel caso all'ordine del giorno dell'Assemblea sia previsto il rinnovo del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, o dell'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto, gli intervenuti designano tre o cinque scrutatori.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione o in referendum con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai presenti, salve le diverse maggioranze richieste per specifici argomenti dalla legge o dal presente statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della F.E.I. APS, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'esito delle votazioni, per il rinnovo del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti, o dell'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto, risulta dal verbale redatto dagli scrutatori e dal segretario.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, è conservato presso la sede della F.E.I. APS per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci

b) CONSIGLIO NAZIONALE

20. (Composizione)

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero dispari di membri compreso tra diciassette (17) e ventuno (21). Il numero dei suoi componenti è deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio Nazionale durante il suo secondo anno dimandato. Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei candidati da eleggere. Sono nominati i candidati che hanno ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di iscrizione.

Per l'eleggibilità è richiesto che ogni candidato:

- a) sia associato ed in regola col pagamento della quota per almeno tre anni consecutivi, compreso quello in corso;
- b) abbia la piena capacità di obbligarsi;
- c) sia presentato da almeno dieci associati aventi diritto di voto, salvo che sia consigliere uscente.
- d) non sia interdetto, inabilitato, fallito, non sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Con regolamento sono stabilite le modalità di presentazione delle candidature, che devono comunque pervenire alla segreteria della F.E.I. APS almeno tre mesi prima della data delle elezioni. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

21. (Funzionamento)

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente della F.E.I. APS almeno due volte all'anno; deve inoltre essere convocato su richiesta del Consiglio Direttivo o, se è presentata domanda scritta e motivata, da un terzo dei consiglieri, dal Collegio dei Revisori dei Conti, o, in sua sostituzione, dall'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente

Statuto. È convocato almeno otto giorni prima, con avviso contenente gli argomenti e le proposte da esaminare.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire, senza diritto di voto, i delegati regionali.

Oltre che con la presenza fisica dei partecipanti, le riunioni possono essere anche tenute utilizzando tutte le tecnologie disponibili, purché siano garantiti: la identificazione di tutti i partecipanti, un altrettanto simultaneo dibattito in tempo reale e la possibilità per tutti di partecipare.

Il componente che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Durante la terza riunione il Consiglio ne dichiara la cessazione della carica.

I componenti che durante il triennio vengono a cessare per qualsiasi causa sono sostituiti fino al termine del mandato dai candidati che li seguono nell'ordine dei voti ottenuti. Se non vi sono candidati disponibili, il Consiglio convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consigliere in sostituzione di quello decaduto.

22. (Competenze)

Il Consiglio Nazionale, anche in base alle direttive approvate dalla Assemblea ed alle indicazioni del Congresso, predispone un piano di attività della F.E.I. APS in attuazione degli scopi statutari e che il Consiglio Direttivo provvede alla sua esecuzione.

Alla sua approvazione vengono sottoposti il conto preventivo economico ed i bilanci consuntivi nei termini di legge predisposti dal Consiglio Direttivo, da presentare poi all'Assemblea.

Nel caso la F.E.I. APS abbia più di cinquecento associati sono affidati al Consiglio nazionale, anziché all'Assemblea i compiti di deliberazioni sull'eventuale esclusione in via definitiva di un associato deliberato dal Consiglio Direttivo e di deliberazioni in merito alle disposizioni regolamentari interne.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vice-Presidente della F.E.I. APS. Essi compongono il Consiglio Direttivo unitamente ad altri cinque consiglieri eletti dal Consiglio, dei quali due su indicazione del Presidente.

Uno stesso consigliere non può assumere la carica di Presidente per più di sei anni consecutivi.

Ad altri suoi componenti, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere affidati incarichi per determinati compiti; allo stesso modo essi possono essere nominati in commissioni composte da consiglieri ed eventualmente anche da altre persone.

Il Consiglio Nazionale può in qualunque tempo revocare l'incarico al Consiglio Direttivo; in questo, come in altri casi di cessazione, provvede a rinnovare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra descritte.

Di ogni riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente di F.E.I. APS e dal segretario nominato in Consiglio Direttivo, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Nazionale.

c) PRESIDENTE

23. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il vice-Presidente, rappresenta a tutti gli effetti la F.E.I. APS nei rapporti con i terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Consiglio Direttivo, provvede per la esecuzione delle delibere, riferisce al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Nazionale sui fatti rilevanti che interessano il movimento esperantista nel mondo e in Italia, verifica la compilazione delle relazioni del Consiglio

Nazionale e del Consiglio Direttivo.

d) CONSIGLIO DIRETTIVO

24. (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione della F.E.I. APS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

I componenti del Consiglio Direttivo nominano tra loro uno o due segretari, un tesoriere ed altri incaricati con funzioni specifiche. Il Consiglio Direttivo ha il compito, con le sue decisioni e conseguenti azioni, di realizzare le deliberazioni dell'Assemblea ed il programma d'attività proposto dal Consiglio Nazionale, al quale darà poi una rendicontazione di quanto realizzato, di seguire costantemente il funzionamento della segreteria, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale i bilanci consuntivi e preventivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni due mesi; è convocato dal presidente con avviso contenente gli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere disposta anche su domanda scritta e motivata di tre suoi componenti.

Oltre che con la presenza fisica dei partecipanti, le riunioni possono essere anche tenute utilizzando tutte le tecnologie disponibili, purché siano garantiti: la identificazione di tutti i partecipanti, un altrettanto simultaneo dibattito in tempo reale e la possibilità per tutti di partecipare.

25. (Competenze)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano al Consiglio Nazionale e all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti per la disciplina del funzionamento e delle attività associative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- e) predisporre il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) predisporre il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) predisporre gli eventuali regolamenti per la disciplina del funzionamento e delle attività associative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- k) proporre all'Assemblea, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

m) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio Nazionale;

n) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento della FEI APS e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

I segretari coadiuvano il presidente, curano l'andamento dell'ordinaria amministrazione, la conservazione dei registri e dei documenti, le comunicazioni con gli organi centrali e periferici, con gli associati ed i gruppi, raccolgono le relazioni dei vari incaricati.

Il tesoriere provvede alla gestione finanziaria in base alle delibere del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

26. (Disposizioni comuni)

Il Consiglio Nazionale e il Consiglio Direttivo deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente. A tutti i consiglieri, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, o, in sostituzione, ai componenti dell'Organo di Controllo, come disposto all'art. 28 del presente Statuto, viene inviata, a cura del segretario, copia delle delibere.

Da quando è convocata l'Assemblea per le elezioni, i componenti degli organi collegiali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla riunione del nuovo organo, che deve avvenire entro un mese dalle elezioni.

Ogni incaricato di specifiche funzioni continuative o temporanee è tenuto a farne relazione al Consiglio Direttivo periodicamente.

e) COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

27. Per il controllo dell'amministrazione il Consiglio Nazionale si avvale del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per la cui elezione è possibile esprimere un massimo di tre preferenze. Il loro mandato coincide con quello del Consiglio Nazionale.

Le modalità per la presentazione delle candidature sono stabilite con regolamento.

Nell'ordine dei voti ottenuti, i primi tre candidati sono nominati effettivi e gli altri due supplenti; questi subentrano nello stesso ordine in caso di necessità. In caso di parità di voti, prevale il più anziano d'età.

Nella prima riunione i revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente del collegio, il quale dispone la convocazione delle riunioni da tenersi di regola ogni tre mesi.

I revisori verificano la contabilità e la consistenza dei valori ogni qualvolta lo ritengono opportuno e presentano relazione annuale all'Assemblea. Per il compimento delle operazioni di verifica il collegio può delegare i singoli suoi componenti.

I revisori legali dei conti devono essere informati della convocazione del Consiglio Nazionale; alle riunioni possono intervenire individualmente.

Il presente articolo è efficace fino all'avverarsi dell'iscrizione della FEI APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'artt. 45 e 47 del D.Lgs. 117/2017, a seguito del quale si provvede alla nomina del Revisore legale, o dei revisori legali, solo al superamento dei limiti di

cui all'art. 31 del medesimo decreto legislativo. I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti in carica decadono dalla carica all'ottenimento dell'iscrizione di FEI APS al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

f) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

28. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Le disposizioni del presente articolo sono efficaci solo a seguito dell'iscrizione della FEI APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e 47 del Codice del Terzo settore.

g) DELEGATI REGIONALI

29. Il Consiglio Nazionale, sentiti i gruppi locali, nomina ove possibile un delegato per ogni regione, con incarico triennale.

Il delegato regionale rappresenta la FEI APS nella zona di sua competenza, collabora con i gruppi locali per assicurare la loro regolarità funzionale, il collegamento con gli organi centrali e la attuazione degli scopi della FEI APS, coordina, anche attraverso contatti con altri delegati, le manifestazioni e l'opera degli associati e dei gruppi per favorire le attività informative, la migliore utilizzazione dei mezzi operativi e la formazione dei nuovi gruppi. Periodicamente presenta rendiconto delle sue attività al Consiglio Nazionale.

Titolo VI. GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

30. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, tutte le cariche elettive e le

prestazioni degli associati sono volontarie, libere e gratuite, salvo il rimborso delle spese esplicitamente autorizzate e riconosciute dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII. LIBRI SOCIALI

31. La FEI APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- f) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della FEI APS.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I verbali, dell'Assemblea e degli organi collegiali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere sottoscritto dai soggetti che svolgono la funzione del presidente e del segretario della riunione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali attraverso l'invio di specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando il libro sociale, la tipologia dell'atto oggetto di visione e le motivazioni. Il Consiglio Direttivo ne dispone la visione entro trenta (30) presso la propria sede o se specifico atto attraverso l'invio di posta elettronica certificata.

Titolo VII. CONGRESSO NAZIONALE

32. (Organizzazione)

Di regola ogni anno la FEI APS prende l'iniziativa di organizzare un Congresso Nazionale di Esperanto in luogo e data deliberati dal Consiglio Nazionale, tenendo conto delle proposte dei gruppi locali.

Il Congresso è organizzato da un comitato a tale scopo costituito con l'approvazione del Consiglio Direttivo; tale comitato, accetta contributi e cura l'amministrazione della quale è il solo responsabile; con l'approvazione del Consiglio Direttivo stabilisce le quote d'adesione e predispone il programma.

33. (Finalità e partecipazione)

Attraverso l'apporto di studi e proposte il Congresso indica le vie generali dell'azione da svolgere per realizzare i fini programmatici del movimento.

Alle manifestazioni congressuali, secondo le modalità stabilite dal comitato organizzatore, possono essere invitati anche non congressisti, esperantisti non federati e pubblico.

Alle riunioni destinate all'Assemblea della FEI APS partecipano gli associati anche se non iscritti al Congresso.

Titolo VIII. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34. Per deliberare lo scioglimento della FEI APS e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo IX. MODIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO

35. (Modifiche)

Per modificare il presente statuto occorre in prima convocazione la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, in seconda convocazione la partecipazione di un quarto dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

36. (Regolamento)

Per l'attuazione del presente statuto l'Assemblea della FEI APS, se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 22 del presente Statuto, delibera le disposizioni regolamentari specificamente previste e quelle che risultassero necessarie, anche in tempi diversi.